

METERANGELO PISTIS & PARTNERS  
— STUDIO LEGALE —

Via Podgora 14  
20122 Milano  
tel +39 0236595070  
fax +39 0236590089

[www.mplex.it](http://www.mplex.it)  
[info@mplex.it](mailto:info@mplex.it)

---


# LA NUOVA SICUREZZA SUL LAVORO

## Decreto Legislativo n. 81/2008


*Il sistema sanzionatorio e le clausole contrattuali in  
merito alla sicurezza*

**Avv. Giuseppe Colucci**


# IL SISTEMA SANZIONATORIO



**LA RIMODULAZIONE  
DELLE SANZIONI E  
OBBLIGHI GIA'  
ESISTENTI**



**NUOVI OBBLIGHI E  
NUOVE  
SANZIONI**






**IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008  
(IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO)**

## IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE

### *Nuovi obblighi e rispettive sanzioni in caso di violazione:*

- 1) **Nuova valutazione dei rischi** sulla base delle nuove regole (sanzione: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000; in caso di attività ad alto rischio o imprese edili che hanno una entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno: arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi + ulteriori sanzioni amministrative in caso di omicidio colposo o lesioni gravi colpose).
- 2) **Tempestiva consegna all'RLS** (su richiesta di questo) di copia del dvr (sanzione: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 €).
- 3) **In caso di prestazione d'opera di lavoratori autonomi, appalto, somministrazione:** il datore di lavoro/dirigente committente entro il 31 dicembre 2008 deve provvedere all'elaborazione (e all'allegazione al contratto di appalto/somministrazione/d'opera) del documento di valutazione dei rischi da interferenze (dovri) e consegnarlo all'RLS su richiesta di quest'ultimo (sanzione: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 €).



4) **Comunicazione** (a mezzo posta o via fax con la modulistica già predisposta e disponibile sul sito internet dell'INAIL) **all'INAIL o all'IPSEMA, ai fini statistici e informativi**, dei dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (sanzione: amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 €).




5) **Comunicazione/denuncia (on line) all'INAIL o all'IPSEMA , ai fini assicurativi**, di infortuni che comportano l'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 €)

6) **Comunicazione annuale all'INAIL dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza** (sanzione: amministrativa pecuniaria di 500 €)

7) Vigilare affinché i **lavoratori per i quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria** non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (sanzione: pecuniaria amministrativa da 1.500 a 4.500).

8) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (sanzione: amministrativa pecuniaria da € 100 a 500 per ciascun lavoratore).

9) **Formazione e informazione e addestramento** secondo quanto previsto dall' art.36 e 37 (sanzione per l' informazione: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 €).



***Vecchi obblighi abrogati dalla nuova normativa:***

- . Obbligo di **comunicazione all'Ispettorato del lavoro o alle unità sanitarie locali** del nominativo dell'RSPP (art. 8 comma 11 del d.lgs 626/1994)
- . Obbligo di **tenuta e annotazione del registro infortuni** (art. 4 comma 5 lett. o) D.lgs 626/1994) abrogato dalla nuova normativa dopo 6 mesi dall'emanazione del decreto interministeriale (art. 8 TUSL) per la realizzazione del SINP (Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).
- . Obbligo di **custodia presso l'unità produttiva della cartella sanitaria** e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e la consegna di copia della medesima cartella al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta (tali ultimi obblighi riguardano ora il medico competente).

## IL PREPOSTO

### *Obblighi e sanzioni in caso di violazione:*

- 1) **Sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi** nonché delle disposizioni aziendali per la sicurezza, di uso di dpi e dpc e informando i diretti superiori in caso di persistenza della inosservanza (Sanzione: arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a 2000 €).
- 2) **Si astiene da far riprendere l'attività lavorativa** in caso di pericolo grave e immediato (Sanzione: arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a 2000 €).
- 3) **Segnala** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia **le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali** e ogni situazione di pericolo durante il lavoro delle quali venga a conoscenza (sanzione: arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a 2000 €).
- 4) Verifica che solo **i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano a zone che li espongono a un rischio grave e specifico** (sanzione: arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 900 €).
- 5) Richiede l'osservanza di **misure di controllo** in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato, abbandonino il posto di lavoro (sanzione: arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 900 €).
- 6) **Informa il più presto possibile i lavoratori** esposti a un **rischio grave e immediato** (sanzione: arresto fino a un mese e ammenda da 300 a 900 €).
- 7) Frequenta corsi di **formazione** (sanzione: ammenda da 300 a 900 €).

## **IL MEDICO COMPETENTE**



### ***Sanzioni amministrative pecuniarie***

- 1) Da 1000 a 3000 €** (mancata informazione al lavoratore sull'esito della sorveglianza sanitaria e mancata consegna della relativa documentazione, mancata comunicazione per iscritto, in occasione della riunione ex art. 35, dei risultati della sorveglianza sanitaria, mancata partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori per la valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria, mancata allegazione degli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio).
- 2) Da €2.500 a €10.500** (per mancata trasmissione telematica, ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, delle informazioni dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, con differenze di genere e rischio, secondo il modello in allegato 3B del TUSL) .



## **PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI**




- 1) **Progettisti**  
Obbligo di rispettare le misure di sicurezza al momento delle scelte progettuali e tecniche (sanzione: arresto fino a 1 mese o ammenda da € 600 a 2000€).
- 2) **Fabbricanti e fornitori**  
Obbligo di rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza nella fabbricazione, vendita, noleggio, concessione in uso di attrezzature, dpi, impianti conformi (sanzione: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 15 mila a 45mila €).
- 3) **Installatori**  
Obbligo di attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti (sanzione: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1000 a 3000 €).

## **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**



***“Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione , qualora agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà dell’evento dannoso derivatone , essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa che gli deriva dalla sua specifica posizione “ (Cass. IV Penale, n. 39567 del 26 ottobre 2007).***




**Il D.lgs n.81/2008, sulla stessa linea del vecchio D.lgs 626/1994, non inserisce l’RSPP e gli addetti allo stesso servizio tra i soggetti destinatari di sanzioni specifiche. Essi risponderanno eventualmente dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi (artt. 589 e 590 c.p.).**



## IL RESPONSABILE DEI LAVORI






- **Definizione:** (è il soggetto incaricato, dal committente della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista nella fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori nella fase dell'esecuzione dell'opera. Negli appalti pubblici coincide con il responsabile unico del procedimento).
- **Forma dell'incarico:** “ *il committente può essere sgravato degli obblighi in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei soltanto se abbia conferito incarico al responsabile dei lavori, non essendo sufficiente, per l'esonero di responsabilità del committente, la nomina di responsabile dei lavori ove non intervenga delega a quest'ultimo non espressamente rilasciata*” (Cass. Penale n. 29149 del 10 agosto 2006).



### **Obblighi e sanzioni:**

- 1) Prevede nel progetto **tempi e durata dei lavori** (sanzioni: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 €).
- 2) In caso di più imprese appaltatrici anche non contemporanea (a prescindere se l'entità del cantiere sia superiore a 200 uomini-giorno) **deve nominare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione** (sanzioni: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000).
- 3) **Verifica dell'idoneità tecnica-professionale** dell'impresa affidataria, imprese esecutrici e lavoratori autonomi con le modalità di cui all'allegato 17 del TUSL . Per le attività edilizie senza permesso a costruire e DIA è sufficiente esibire: a) iscrizione alla Camera di commercio; b) DURC corredato di autocertificazione dei requisiti di cui all'allegato 17 (sanzioni: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1250 a 5000 €).
- 4) Richiede alle imprese esecutrici **una dichiarazione dell'organico medio annuo**, distinto per qualifica con estremi di denunce all'INAIL all'INPS e Casse Edili e **dichiarazione del contratto collettivo applicato** (per le imprese non soggette a permesso a costruire si deve presentare l'autocertificazione di regolarità contributiva e relativa al contratto collettivo applicato; sanzione prevista in assenza DURC o certificazione della regolarità contributiva: sospensione titolo abilitativo).



5) **Trasmette il PSC** alle imprese esecutrici o a tutti i concorrenti della gara in caso di appalti di opere pubbliche (sanzioni: amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 €; anche in assenza del psc e fascicolo della prevenzione è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo).

6) **Trasmette all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori** (non solo per l'appalto anche in caso di affidamento dei lavori a lavoratori autonomi o dipendenti della società stessa), il nominativo delle imprese esecutrici, documentazione relativa all'idoneità tecnico professionale e la dichiarazione dell'organico medio e contratto collettivo applicato (sanzioni: amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 €).

7) Trasmette la **notifica preliminare** (quando prevista) all'ASL e DPL prima dell'inizio dei lavori conforme all'allegato XII (sanzioni: sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo).

8) **Verifica l'opera del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.**

## **IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE**



### ***Obblighi e sanzioni:***

- Redige il piano di sicurezza e coordinamento** secondo quanto previsto dall'allegato XV (sanzioni: arresto da 3 mesi a 6 mesi o ammenda da 3000 a 12000 €).
- Predisporre il fascicolo per la prevenzione e protezione** dei rischi secondo quanto previsto dall'allegato XVI (sanzioni: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a 12000 €).

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

### **Obblighi:**

- 1 Verifica dell'**applicazione del psc**.
- 2 Verifica dell'**idoneità del psc** in relazione all'evoluzione dei lavori.
- 3 Organizza tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi **la cooperazione e il coordinamento dell'attività e reciproca informazione**.
- 4 **Segnala al committente** (previa contestazione scritta agli interessati) l'inosservanza degli obblighi di sicurezza delle imprese esecutrici e lavoratori interessati e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Se il responsabile dei lavori o il committente non adotta alcun provvedimento il cse deve dare comunicazione dell'inadempienza alle ASL o alla DPL.
- 5 **Sospende**, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica dei dovuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- 6 In caso di esternalizzazione dei lavori ad un'unica impresa affidataria (per le attività senza permesso a costruire e DIA) il cse redige il psc e predispone il fascicolo.
- 7 **Verifica l'attuazione degli accordi sindacali** per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza.

### **Sanzioni:**

1-2-3-4-5= arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a 12000 €

6= arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a 8000 €

7= arresto da due a 4 mesi o ammenda da 1250 a 5000 €






## L'IMPRESA AFFIDATARIA

```
graph TD; A([L'IMPRESA AFFIDATARIA]) --> B[Obblighi :];
```




### **Obblighi :**

1. **Vigila sulla sicurezza** dei lavori affidati e l'applicazione del psc.
2. Applicazione obblighi nei confronti delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi **dell'art. 26** (tranne che per la verifica dell'idoneità tecnica-professionale si fa riferimento all'allegato 17) + accettazione del psc delle imprese esecutrici e redazione del pos = redazione documento di valutazione dei rischi per il cantiere.
3. **Coordina** gli interventi relativi alle misure generali di tutela e obblighi delle imprese esecutrici.
3. Verifica (entro 15 giorni dalla ricezione) la **congruenza dei pos trasmesso dalle imprese esecutrici rispetto al suo e li trasmette al cse** per l'inizio dei lavori
4. **Trasmette il psc alle imprese esecutrici** e ai lavoratori autonomi prima dell'inizio dei lavori.



### ***Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti (delle imprese affidatarie e esecutrici)***

- Arresto da 3 mesi a 6 mesi o ammenda da 3000 a 12000 €** (mancata redazione del POS, mancata vigilanza dell'impresa affidataria sulla sicurezza dei lavori affidati sull'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC, non adottano misure conformi alle prescrizioni di sicurezza per la logistica del cantiere previste dall'allegato XIII, mancato accesso e recinzione del cantiere, mancata disposizione e accatastamento dei materiali per evitare il crollo, mancata attuazione di quanto previsto nel POS e PSC, mancata adozione di misure di sicurezza: a) in caso di lavori eseguiti in prossimità di linee elettriche e impianti elettrici con parti attive, b) splateamento e sbancamento, c) in caso di presenza di gas negli in caso di scavi; d) per impalcati che prevedendo robusti parapetti e sottoponti di sicurezza; e) in caso di disarmo di armature; f) in caso di lavori speciali su lucernari, tetti, coperture e simili).
- Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 5000 €** (non idoneità delle opere provvisorie, mancato rispetto delle misure di sicurezza nello scavo di pozzi e cunicoli, non adeguate impalcature, ponteggi e inidonee opere provvisorie per evitare la caduta di cose o persone, mancato montaggio e smontaggio di opere provvisorie senza la diretta sorveglianza del preposto, mancato rispetto delle misure di sicurezza :a) nella costituzione dei montanti; b) nell'utilizzo di ponti a sbalzo per particolari esigenze; c) impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio; d) nel montaggio e smontaggio nei lavori in quota; e) nei lavori di demolizione).



***Sanzioni per i lavoratori autonomi***  
***-Sanzioni specifiche:***




- Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1000 a 5000 €** mancata attuazione di quanto previsto nel pos e psc.
- Arresto fino a 1 mese o ammenda da 500 a 2000 €** mancato adeguamento delle indicazioni fornite dal coordinatore per la sicurezza.
- Arresto fino a 1 mese o ammenda da 150 a 600 €** deposito di materiali sulle impalcature diversi da quelli utilizzati per i lavori; gettare dall'alto gli elementi del ponteggio; salire e scendere lungo i montanti; lavorare o far lavorare gli operai sui muri in demolizione.

# IL CONTRATTO DI APPALTO

## *In generale*




### **Obblighi e sanzioni (art. 26 TUSL):**

- 1 **Verifica dell'idoneità tecnico-professionale** di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, fino all'entrata in vigore dell'emanando decreto per la qualificazione di imprese e lavoratori autonomi, secondo le seguenti modalità (sanzione: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1500 a 6000€)
  - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e artigianato;
  - acquisizione dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
  - secondo le indicazioni dell'allegato 17 (per lavori da eseguire con cantieri mobili e temporanei).
- 2 **dettagliate informazione sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottate in relazione alla propria attività (sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 5000€)
- 3 **elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze** e allegazione di questo al contratto di appalto . Per i contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso il documento deve essere allegato entro quest'ultima data. Tale documento dovrà essere custodito presso l'unità produttiva (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2500 a € 10.000)
- 4 **specifica indicazione dei costi sulla sicurezza pena la nullità del contratto** (per i contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 i costi sulla sicurezza devono essere specificatamente indicati entro il 31 dicembre 2008)
- 5 il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (sanzione pecuniaria amministrativa: da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore)



**6. Verifica del pagamento delle retribuzioni e contributi degli appaltatori e questi dei subappaltatori per escludere la responsabilità solidale** (secondo le modalità del D.M. 25 febbraio 2008 n.74 in vigore dal 15 giugno 2008, pena la sanzione pecuniaria amministrativa per il committente da € 5000 a € 200.000).

**7. Cooperazione all'attuazione di misure di prevenzione e protezione e coordinare gli interventi** con l'informazione preventiva dei rischi al fine di evitare la responsabilità solidale per il danno differenziale eventualmente richiesto al committente dal lavoratore dell'appaltatore o subappaltatore in caso di infortunio (sanzione anche per i subappaltatori: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €).



### **Nel settore appalti di lavori pubblici:**

*Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza del contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'art. 8 comma 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del D.lgs 81/2008.*